



N. 32/1– aprile 2024

AA.SS. nn. 806 e 690-A – Disposizioni in materia di sequestro di dispositivi informatici

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge in titolo si compone di quattro articoli.

L'**articolo 1** introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter, il quale reca una specifica disciplina per il **sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici**, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute.

La nuova disposizione reca una articolata procedimentalizzazione del sequestro dei dispositivi elettronici, che suddivide in tre distinte fasi le operazioni investigative: l'**apprensione del dispositivo**; la copia e l'analisi dei dati e infine l'acquisizione dei soli dati di rilievo investigativo.

Viene in primo luogo introdotta una **riserva di giurisdizione**: nel corso delle indagini preliminari, compete al GIP, su richiesta del PM, **disporre il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici o di memorie digitali**, con decreto motivato. Il sequestro può essere disposto solo se i dispositivi, i sistemi informatici o telematici o le memorie digitali risultino necessari per la prosecuzione delle indagini (in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta) e nel rispetto del criterio di proporzionalità. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria al PM che ne cura, direttamente o per il tramite della polizia giudiziaria, l'esecuzione (comma 1).

Occorre rammentare che con riguardo al decreto di **sequestro probatorio di materiale informatico**, la **Cassazione, sez. VI Pen. – Sent. n. 222 del 03/01/2024**, abbia chiarito che "l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole *res* strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare *ex ante* l'oggetto del sequestro".

Quando non è possibile, per la **situazione di urgenza**, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del

luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di disposizione del mezzo di ricerca della prova, entro quarantotto ore:

- dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
- dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria (comma 4).

Dopo l'esercizio dell'azione penale, il sequestro è disposto dal giudice che procede, e la duplicazione è eseguita mediante perizia.

Il sequestro perde efficacia:

- in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal comma 4 ovvero
- ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (comma 5).

Il PM può delegare, per **l'esecuzione del sequestro**, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, come anticipato, sono legittimati a procedervi anche di propria iniziativa, salva la successiva trasmissione del verbale al PM per la convalida del giudice. In ogni caso il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il PM adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente (comma 2).

Quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità, il sequestro è immediatamente **revocato** dal PM con decreto motivato. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il PM, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (comma 3).

I commi 6- 11 dell'articolo 254-ter c.p.p. disciplinano la fase successiva al sequestro materiale dei dispositivi e dei sistemi informatici o telematici e delle memorie digitali e in particolare la fase della **duplicazione e analisi del contenuto**.

Il PM provvede alla duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, avvisando la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione prevede **tempi stringenti per lo svolgimento delle operazioni tecniche**: tra l'avviso (che deve avvenire **entro cinque giorni** dal deposito del verbale di sequestro) e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere infatti un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2, per le quali, la persona sottoposta alle indagini priva del difensore è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia (comma 6).

Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a **partecipare a distanza al conferimento dell'incarico** (comma 7).

I **difensori e i consulenti tecnici** eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di **partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione** e di formulare osservazioni e riserve (comma 8).

Occorre rammentare che la duplicazione a differenza della semplice formazione di copia dei file contenuti nella memoria, determina la formazione di un duplicato dei singoli file contenuti nella memoria, ovvero di tutte le zone del disco scritto, anche quelle che non contengono alcun file direttamente visibile all'utente, definite tecnicamente aree non allocate, senza riorganizzazione o compressione di quanto scritto. In questo modo è possibile il recupero anche di file cancellati o di informazioni ormai non più disponibili all'utilizzatore del sistema.

La **duplicazione** avviene **su adeguati supporti informatici** mediante una procedura che assicuri **la conformità del duplicato all'originale** e la sua **immodificabilità** (comma 9).

Si rammenta che la Corte di Cassazione con specifico riguardo alle **modalità operative e dei limiti del sequestro probatorio di materiale informatico e telematico** ha in più occasioni (si veda fra le altre **Cass., sez. VI, sentenza n. 35265 del 2020**) dichiarato l'illegittimità di forme massive e indiscriminate di acquisizione di dati, prevedendo inoltre che nel caso di creazione di una **copia integrale** del contenuto della strumentazione appresa, la copia integrale debba essere sottoposta ad analisi per selezionare i contenuti informativi pertinenti al reato per cui si procede e all'esito di tale selezione restituita agli aventi diritto. Ne consegue che il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale soltanto per il tempo strettamente necessario all'operazione di selezione, dovendo, di conseguenza, predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale attività nel più breve tempo possibile.

La **duplicazione** può avvenire **in deroga** al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità:

- nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* (si tratta dei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e nell'articolo 407, comma 2, lett. a), nn.2 e 7-*bis*) e 371-*bis*, comma 4-*bis* (si tratta dei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, terzo comma, 635-*ter* e 635-*quinquies* c.p. nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* c.p.);
- quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.

Effettuata la duplicazione, il PM dispone senza ritardo la **restituzione** dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

L'articolo 321 c.p.p. disciplina il sequestro preventivo "impeditivo", il quale si connota per un duplice presupposto fattuale: il rapporto di pertinenza della cosa con il reato e il concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze.

Effettuata l'analisi del duplicato informatico, l'articolo 254-*ter* delinea **due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire** (comunicativo o non comunicativo). Il PM infatti:

- nel caso di dati aventi **contenuto non comunicativo**, dispone il sequestro dei dati strettamente pertinenti al reato, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta e, comunque, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione;
- nel caso di dati aventi **contenuto comunicativo**, deve chiedere al giudice per le indagini preliminari un nuovo decreto autorizzativo per ottenere il sequestro sussistendo gli stessi presupposti delle intercettazioni (artt. 266, comma 1 e 267, comma 1 c.p.p., nonché, nel caso di procedimenti per reati di criminalità organizzata, art. 13 del d.l.n. 152 del 1991). Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-*bis* e 271.

La **conservazione del duplicato informatico** avviene in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza presso la Procura della Repubblica, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza, **fino alla sentenza o al decreto penale di condanna** non più soggetti impugnazione. Tuttavia gli interessati possono chiederne la distruzione a tutela della riservatezza, quando i dati le informazioni o i programmi non sono necessari per il procedimento: la decisione spetta al giudice in camera di consiglio e la distruzione deve essere eseguita sotto il suo controllo, con redazione di apposito verbale.

In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

La **distruzione**, nei casi in cui è prevista, è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

Contro i decreti di sequestro (emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12) è ammesso **riesame** ai sensi dell'articolo 257.

L'articolo 2 reca una serie di **modifiche al codice di procedura penale**.

L'articolo 2, comma 1, **lett. a)**, modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 c.p.p., il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la **pubblicazione, anche parziale**, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 c.p.p.. Il disegno di legge **amplia il divieto di pubblicazione** anche al contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'art. 254-*ter* diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 del medesimo articolo.

È appena il caso di rammentare che l'AC 1718, già approvato dal Senato (c.d. ddl Nordio) interviene sull'articolo 114, comma 2-*bis* c.p.p., consentendo la pubblicazione solo se il contenuto è **riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento** o è utilizzato nel corso del dibattimento.

La lett. b) interviene sull'articolo 233 c.p.p., il quale disciplina la consulenza tecnica estraperitale. Si tratta, come noto, di un mezzo di prova che può essere introdotto dalle parti nel procedimento quando non sia disposta la perizia.

L'articolo 233 c.p.p. prevede una serie di attività di indagine dell'esperto di parte esercitabili lungo tutto l'arco procedimentale: ai sensi del comma 1-*bis* il consulente tecnico può essere autorizzato, ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Si tratta di un'attività di esame su cose sequestrate o già ispezionate che implica però una mera visione: il comma 1-ter dell'articolo 233 prevede infatti che il giudice impartisca le prescrizioni finalizzate a lasciare inalterato lo stato di cose e luoghi esaminati dal consulente tecnico nonché al rispetto delle persone.

Il disegno di legge, introducendo il nuovo comma 1-*quater* nell'articolo 233 c.p.p., amplia le attività di indagine esercitabili dall'esperto ricomprendendovi anche la **facoltà di assistere**, senza preavviso, **alla perquisizione di un sistema informatico o telematico**, di un dispositivo o di una memoria digitale, potendo formulare osservazioni e riserve.

La lett. c) interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 247 c.p.p. che disciplina i casi e le forme della **perquisizione informatica** (attività di ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato) ricomprendendo anche le tra attività di *computer forensics* sui dispositivi e le memorie digitali.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 247 c.p.p. nella sua formulazione vigente prevede il ricorso alla perquisizione allorquando vi sia il fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico. Poiché la finalità di tale ricerca è quella di giungere al successivo sequestro dei dati reperiti il legislatore ha previsto la possibilità di porre in essere tutti gli atti conservativi necessari ad evitare l'alterazione dei dati rinvenuti.

Sempre con riguardo al tema della **ricerca probatoria**, la **lett. l)** apporta modifiche al comma 1-*bis* dell'articolo 352 c.p.p., il quale disciplina le **perquisizioni informatiche a iniziativa della polizia giudiziaria** nei casi di flagranza o d'urgenza.

In questi casi il comma 1-*bis* prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

La finalità dell'attività di indagine è, in questo caso, l'acquisizione di dati, informazioni, programmi o tracce comunque pertinenti al reato - anche comune - che possono essere cancellati o dispersi. Riconoscendo la natura deperibile dell'oggetto delle perquisizioni, l'articolo 352 prevede che l'atto debba svolgersi mediante il ricorso a misure tecniche volte ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne la alterazione e, in conclusione, a renderne possibile la ripetizione. Pertanto, se quest'ultimo non fosse possibile, il mezzo di ricerca della prova risulterebbe "invalido", con conseguenze tali da riguardare anche gli elementi probatori, di tipo elettronico, acquisiti.

Il disegno di legge:

- modifica il comma 1-*bis* adeguando la formulazione testuale (che attualmente richiama solo i sistemi informatici o telematici) alla nuova disciplina: viene così inserito il **referimento anche ai “dispositivi e alle memorie digitali”**;
- aggiunge sempre al comma 1-*bis* un ulteriore periodo ai sensi del quale in caso di perquisizione informatica la polizia giudiziaria deve **avvisare l'indagato** presente della facoltà di farsi **assistere da un consulente tecnico**, purché questo sia prontamente reperibile;
- introduce nell'articolo 352 c.p.p. un nuovo comma 1-*ter* per il quale i dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione informatica sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13 e quindi attraverso il riversamento su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità.

Si valuti l'opportunità di inserire il riferimento a “dispositivi e memorie digitali” nell'articolo 244 c.p.p., nella parte in cui disciplina (al comma 2) l'ispezione informatica.

Il comma 2 consente all'autorità giudiziaria di disporre rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ogni altra operazione tecnica anche in relazione a sistemi informatici o telematici. La medesima disposizione riconosce al soggetto che esegue l'ispezione la possibilità di esercitare un potere conservativo dei dati originali rinvenuti in sede di ispezione, al fine di evitare alterazioni degli stessi che potrebbero inevitabilmente compromettere la genuinità dell'accertamento investigativo.

La lett. d) inserisce nel codice di rito il nuovo articolo 250-*bis* con il quale si introduce una specifica disciplina per le **perquisizioni di sistemi informatici o telematici** (*la rubrica richiama solo i sistemi informatici o telematici anche se nell'articolo sono disciplinate anche le perquisizioni su “dispositivi e memorie digitali”*).

Quando è disposta la perquisizione informatica, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

In assenza dell'imputato o di chi ha la disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, la copia del decreto di perquisizione è consegnata e l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.

La lett. e) aggiunge due ulteriori commi (commi 1-*bis* e 1-*ter*) all'articolo 252 c.p.p., il quale, nella sua formulazione vigente, prevede il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, reperite nel corso di una perquisizione.

Il nuovo comma 1-*bis* prevede che i dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione informatica, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui

all'articolo 254-ter, comma 12 (che, come anticipato, delinea **due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire** ovvero se comunicativo o non comunicativo). L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13 in tema di riversamento su idonei supporti. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il PM richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

Il nuovo comma 1-ter prevede inoltre che quando, a seguito della perquisizione informatica, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applica la disciplina del sequestro dettata dal nuovo articolo 254-ter e il PM procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo (che prevede nei casi d'urgenza che sia il PM con decreto motivato a disporre il sequestro).

La **lett. f)** inserisce il nuovo comma 1-bis nell'articolo 254 c.p.p.

Tale articolo prevede una limitazione alla garanzia costituzionale di inviolabilità e segretezza della corrispondenza consentendo il sequestro, presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni, di documenti rientranti nella nozione di "corrispondenza".

Il nuovo comma 1-bis prevede che il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12 (che, come anticipato, delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire ovvero se comunicativo o non comunicativo), fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.

La **lett. g)** aggiunge due ulteriori commi nell'articolo 254-bis, il quale riguarda il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni per la cui esecuzione l'autorità giudiziaria può stabilire modalità acquisitive specifiche, strumentali alla regolare fornitura dei servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. Il nuovo comma 1-bis prevede che il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12. Il comma successivo precisa che si applicano le disposizioni di cui al nuovo articolo 254-ter in quanto compatibili.

La **lett. h)** interviene sull'articolo 259 c.p.p., includendo nella specifica disciplina dettata per la custodia di "dati, informazioni o programmi informatici" sequestrati anche l'eventualità che si tratti di sottoporre a custodia conseguente a sequestro probatorio "dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali".

Occorre rammentare che nel caso di custodia per sequestri probatori aventi ad oggetto dati informatici, il custode è tenuto ad impedire l'alterazione dei dati e precludere l'accesso ad essi da parte di terzi, salvo, per quest'ultima ipotesi, apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Ciò in considerazione delle peculiarità dei dati informatici e dell'esigenza di evitarne ogni alterazione.

La successiva **lett. i)** modifica l'articolo 293 c.p.p., che disciplina gli **adempimenti esecutivi dell'ordinanza che dispone la misura cautelare**. Nello specifico si prevede che il difensore abbia anche il diritto alla trasposizione su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, c.p.p.

La **lett. m)** sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 354 c.p.p. in tema di **accertamenti urgenti informatici**.

Gli accertamenti urgenti informatici sono un tipo particolare di accertamento urgente di polizia giudiziaria implicante il compimento di atti o operazioni tecniche comune agli altri mezzi di ricerca della prova digitale inoltre tali misure tecniche negli accertamenti urgenti hanno non solo il fine di assicurare la conservazione dei dati delle informazioni e dei programmi informatici o dei sistemi informatici o telematici e di impedirne l'alterazione come negli altri mezzi ma anche di impedirne l'accesso

Il medesimo articolo 354 tipizza il congegno tecnico della ricerca probatoria stabilendo il compito degli ufficiali di polizia giudiziaria di provvedere ove possibile alla immediata duplicazione su adeguati supporti dei dati informatici compiendo la cosiddetta copia forense per la quale sono richieste competenze specialistiche la duplicazione deve avvenire mediante una procedura che assicura la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e l'immodificabilità dei dati stessi. La normativa vigente contempla pertanto la possibilità che la duplicazione prescritta modifichi i dati digitali acquisiti rendendo pertanto irripetibile l'atto.

Oltre ad inserire il riferimento anche ai dispositivi e alle memorie digitali si prevede che se del caso, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter.

Sempre la **lett. m)** aggiunge un nuovo comma 2-bis all'articolo 354 c.p.p., per il quale quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

La successiva **lett. n)** aggiunge un ulteriore comma all'articolo 355 c.p.p. che disciplina la convalida del sequestro e il suo riesame. La nuova disposizione prevede che nel caso di **sequestro** di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, avente ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

La **lett. o)** inserisce nell'articolo 415-bis c.p.p. un nuovo comma, in tema di **avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari**.

L'articolo 415-bis c.p.p. regola la *discovery* degli atti di indagine, consentendo all'accusato di prenderne contezza per la prima volta salva la diversa evenienza che, per ragioni legate al concreto svolgimento delle indagini, parte dell'attività inquirente sia stata ostesa all'indagato. L'istituto in esame è quindi finalizzato all'esercizio dell'autodifesa e della difesa tecnica dell'indagato, in relazione all'addebito provvisorio formulato dal PM al termine della fase investigativa. L'avviso deve contenere la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Ai sensi del nuovo comma 2-ter l'avviso deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle

informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il PM con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il PM trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.

L'art. 368 c.p.p. impone all'inquirente di trasmettere al G.I.P. «la richiesta con il suo parere» ogni qual volta questi, nel corso delle indagini preliminari, non ritenga debba disporsi «il sequestro richiesto dall'interessato». Come è stato chiarito dalla giurisprudenza (C., S.U., 26.4.1990) la norma trova applicazione unicamente in tema di sequestro probatorio, non anche in tema di sequestro preventivo, misura cautelare reale che, per sua stessa natura, non può essere adottata dal giudice contro la volontà del P.M..

La lett. p) apporta modifiche all'articolo 431 c.p.p. in materia di **formazione del fascicolo dibattimentale**.

Il comma 1 dell'articolo 431 c.p.p., nella sua formulazione vigente, prevede che immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice dell'indagine preliminare provvede di persona alla formazione del fascicolo dibattimentale, nel contraddittorio delle parti, potendo comunque tale incombenza slittare a un'udienza successiva, da tenersi nell'arco di quindici giorni, quando lo richieda una delle parti. Sempre a norma del comma 1 sono collocati nel fascicolo per il dibattimento: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Il disegno di legge:

- interviene quindi sulla lett. h) del comma 1 dell'articolo 431 c.p.p. prevedendo che debbano essere collocati nel fascicolo per il dibattimento non solo il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, ma anche in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, qualora non debbano essere custoditi altrove;
- inserisce un ulteriore comma nell'articolo 431 c.p.p., ai sensi del quale, ai fini della formazione del fascicolo per il dibattimento e ferma la facoltà delle parti di concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del PM, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, il giudice dispone la **trascrizione integrale** delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

La **lett. q)**, poi, inserisce un nuovo comma nell'articolo 454 c.p.p.

L'articolo 454 c.p.p. stabilisce che la richiesta di giudizio immediato deve intervenire entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, per ottenere la misura dell'accelerazione che il procedimento subisce a seguito della scelta operata dal PM. Il comma 2 dell'articolo impone al PM di depositare il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip. Il **comma 2-bis** prevede che, nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 c.p.p., con la richiesta di giudizio immediato il PM deve depositare anche l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro 15 giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del PM (articolo 456, comma 4 c.p.p.), l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Tale **termine** può essere **prorogato su richiesta del difensore di ulteriori 10 giorni**. Sull'istanza provvede il PM con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'articolo 268, comma 6.

Il **nuovo comma 2-ter** prevede che entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, (e quindi entro quindici giorni dalla notifica) il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo (vedi lett. o), da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato, ovvero di ammissione di prove.

Da ultimo la **lett. r)** aggiunge un nuovo comma nell'articolo 461 c.p.p. in tema di **opposizione al decreto penale**.

In base alla nuova disposizione (comma 1-bis) entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.

L'articolo 3 del disegno di legge introduce nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, due nuove disposizioni: l'articolo 82-bis in materia di **attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro** e l'articolo 82-ter che disciplina **la conservazione dei duplicati informatici**.

Più nel dettaglio l'articolo 82-bis prevede che i supporti sui quali sono riversati i dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro informatico devono essere racchiusi in apposite custodie numerate. Ogni custodia, a sua volta, deve essere racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali. Nel caso in cui tali modalità di conservazione non siano possibili debbono essere comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

L'articolo 82-ter invece, prevede che al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico assicuri l'assoluta riservatezza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, (per il quale il Procuratore della

Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito) e comma 3 (che prevede che all'archivio possono accedere il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati). L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati.

L'articolo 4 reca infine una **disposizione transitoria** per la quale le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
Art. 114 <i>(Divieto di pubblicazione di atti e di immagini)</i>	Art. 114 <i>(Divieto di pubblicazione di atti e di immagini)</i>
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.	1. <i>Identico.</i>
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.	2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, dalle informazioni e dai programmi sequestrati ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 254-ter.
(...)	(...)
Art. 233 <i>(Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia)</i>	Art. 233 <i>(Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia)</i>
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.	1-bis. <i>Identico.</i>
1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.	1-ter. <i>Identico.</i>
	1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.	2. <i>Identico.</i>
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.	3. <i>Identico.</i>
Art. 247 <i>(Casi e forme delle perquisizioni)</i>	Art. 247 <i>(Casi e forme delle perquisizioni)</i>
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.	1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che determinati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, in un dispositivo o in una memoria digitale , ancorché protetti da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.
(...)	(...)
	Art. 250-bis <i>(Perquisizioni di sistemi informatici o telematici)</i> 1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile. 2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.
Art. 252 <i>(Sequestro conseguente a perquisizione)</i>	Art. 252 <i>(Sequestro conseguente a perquisizione)</i>
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.
	1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
Art. 254 <i>(Sequestro di corrispondenza)</i>	Art. 254 <i>(Sequestro di corrispondenza)</i>
1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.	2. <i>Identico.</i>
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.	3. <i>Identico.</i>
<i>Art. 254-bis</i> (<i>Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni</i>)	<i>Art. 254-bis</i> (<i>Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni</i>)
1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12.
	1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili.
	Art. 254-ter (<i>Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute</i>) 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzionalità. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	<p>2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.</p> <p>3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.</p> <p>4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.</p> <p>5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.</p> <p>6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal</p>

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	<p>reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.</p> <p>7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.</p> <p>8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto altresì di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.</p> <p>9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.</p> <p>10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis, e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.</p> <p>11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini</p>

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	<p>preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.</p> <p>12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nel medesimo articolo 13. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.</p> <p>13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.</p> <p>14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.</p> <p>15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 del presente articolo è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.</p> <p>16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.</p> <p>17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi con-</p>

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	<p>tenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.</p> <p>18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.</p> <p>19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 del presente articolo è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.</p>
<p>Art. 259 <i>(Custodia delle cose sequestrate)</i></p>	<p>Art. 259 <i>(Custodia delle cose sequestrate)</i></p>
<p>1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.</p>	<p>2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.</p>
<p>Art. 293 <i>(Adempimenti esecutivi)</i></p>	<p>Art. 293 <i>(Adempimenti esecutivi)</i></p>
<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato co-</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
<p>pia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:</p> <p>a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;</p> <p>b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;</p> <p>c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;</p> <p>d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;</p> <p>e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;</p> <p>f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;</p> <p>g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;</p> <p>h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;</p> <p>i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;</p> <p><i>i-bis</i>) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.</p>	
(...)	
<p>2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.</p>	<p>3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Il difensore ha altresì diritto alla tra-</p>

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	sposizione, su supporto idoneo, dei dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.
Art. 352 (Perquisizioni)	Art. 352 (Perquisizioni)
1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.	1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di dispositivi , sistemi informatici o telematici o memorie digitali , ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.
	1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.
(...)	(...)
Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)	Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.	1. <i>Identico.</i>

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
<p>2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.</p>	<p>2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dispositivi, ai sistemi informatici o telematici o alle memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano altresì le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.</p>
	<p>2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.</p>
<p>3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 355 <i>(Convalida del sequestro e suo riesame)</i></p>	<p>Art. 355 <i>(Convalida del sequestro e suo riesame)</i></p>
<p>1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p>2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto</p>

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.	3. <i>Identico.</i>
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.	4. <i>Identico.</i>
Art. 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)	Art. 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.	1. <i>Identico.</i>
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero.	2-bis. <i>Identico.</i>

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
<p>Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.</p>	
	<p>2-ter. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo</p>
(...)	(...)
Art. 431 <i>(Fascicolo per il dibattimento)</i>	Art. 431 <i>(Fascicolo per il dibattimento)</i>
<p>1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p><i>h)</i> il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.</p>	<p>1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p><i>h)</i> il corpo del reato e le cose pertinenti al reato e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, qualora non debbano essere custoditi altrove.</p>

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.	2. <i>Identico.</i>
Art. 454 <i>(Presentazione della richiesta del pubblico ministero)</i>	Art. 454 <i>(Presentazione della richiesta del pubblico ministero)</i>
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.	1. <i>Identico.</i>
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.	2-bis. <i>Identico.</i>
	2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare

TESTO A FRONTE	
Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 806-A
	il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.
Art. 461 (<i>Opposizione</i>)	Art. 461 (<i>Opposizione</i>)
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.
(...)	(...)

a cura di Carmen Andreuccioli

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.